



COMUNICATO UFFICIALE N.261  
**261/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 3 Maggio 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO;  
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PEZZATO/A.S.D.UNION QUINTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/02/2013 il sig.Mattia PEZZATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.UNION QUINTO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.400,00.

La Società in data 20/02/2013 contro deduceva in merito asserendo che nulla era dovuto al calciatore in quanto per gravi problemi fisici ha dovuto interrompere l'attività sportiva.

Era compito della Società interrompere la validità dell'accordo economico, comunicando al Dipartimento Interregionale l'infortunio del calciatore, giusto quanto previsto dall'Accordo Economico stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO al pagamento della somma di €1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel Roman DEL PRETE/A.S.D.UNION QUINTO

Con ricorso del 16/1/2013 Roman Del Prete Manuel esponeva di aver concluso un accordo economico, per la stagione 2011/2012, con l'ASD Union Quinto che prevedeva la corresponsione del complessivo importo di €. 7.500,00, precisando di aver percepito il minor importo di €. 5.250,00 e concludendo con la richiesta di condanna della società al pagamento di €. 2.250,00.

La società, si costituiva deducendo di aver effettuato pagamenti per complessivi €. 10.000,00 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 94 bis N.O.I.F., risultando versata la tassa di reclamo e prodotta l'originale della ricevuta della raccomandata inviata dal ricorrente alla società.

Passando all'esame del merito si osserva che le produzioni dell'associazione – fotocopie di tre assegni costituiscono riscontro del versamento del minor importo di €. 7.000,00, di cui €. 6.000,00 per "premio concordato" ed €. 1.000,00 per "premio 10 reti" con la sottoscrizione del calciatore per ricevuta, così risultando effettivamente percepita la somma sopra indicata (€. 10.000,00).

Le ulteriori produzioni - due assegni di €. 2.000,00 ed €. 1.000,00 –, prive della produzione del retro e, quindi, della quietanza dell'incasso, non offrono alcun obiettivo riscontro della percezione dell'importo da parte del calciatore che, diversamente da quanto verificatosi per il versamento della somma di €. 7.000,00, non ha sottoscritto alcuna ricevuta né rilasciato quietanza.

In relazione, infine, al versamento di €. 7.000,00, può imputarsi a pagamento dell'importo convenzionalmente pattuito nell'accordo, esclusivamente la somma di €. 6.000,00 mentre il residuo di complessivi €. 1.000,00 deve essere escluso in quanto riferito a "premio 10 reti", voce all'evidenza insuscettibile di essere ricompresa nell'importo pattuito quale compenso nell'accordo economico.

Deve, pertanto, concludersi accertando il credito del ricorrente nella minor misura di €. 1.500,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO al pagamento in favore del sig.Manuel Roman DEL PRETE della somma di €1.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versta.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CUTTONE/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo datato 17.09.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Cuttone Alessandro chiedeva la condanna della Riccione Calcio 1929 S.S.D. al pagamento della somma di € 15.405,13 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 26.09.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato sulla base dell'invalidità dell'Accordo Economico azionato in quanto sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma.

In data 13.10.2012 il reclamante produceva un ulteriore Accordo Economico, identico nel contenuto a quello allegato al reclamo, recante la data del 02.05.2012, sottoscritto dal sig. Galli Lauro, in qualità di Presidente. La Commissione rileva che tale Accordo Economico, sia stato sottoscritto da soggetto avente il potere di rappresentanza della società controinteressata, come tale è da considerarsi pienamente valido ed efficace.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. r.l. a corrispondere al sig. Cuttone Alessandro la somma di € 15.405,13 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SAVINI/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo datato 17.09.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Savini Andrea chiedeva la condanna della Riccione Calcio 1929 S.S.D. al pagamento della somma di € 20.675,23 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 26.09.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato sulla base dell'invalidità dell'Accordo Economico azionato in quanto sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma.

In data 13.10.2012 il reclamante produceva un ulteriore Accordo Economico, identico nel contenuto a quello allegato al reclamo, recante la data del 02.05.2012, sottoscritto dal sig. Galli Lauro, in qualità di Presidente. La Commissione rileva che tale Accordo Economico sia stato sottoscritto da soggetto avente il potere di rappresentanza della società controinteressata, come tale è da considerarsi pienamente valido ed efficace.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. r.l. a corrispondere al sig. Savini Andrea la somma di € 20.675,23 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Alfredo CARROZZA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

In data 17/1/2013 tramite Racc.A.R. il sig. Alfredo CARROZZA, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

Si rileva preliminarmente, che in data 2/05/2013, la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia ad ogni azione nei confronti della Società a firma del legale rappresentante del calciatore, essendo intervenuto l'integrale pagamento delle spettanze.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PUNZIANO/POL.MONTEROTONDO S.r.l.

In data 6/02//2013 tramite Racc.A.R. il sig.Luigi PUNZIANO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S..r.l. un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00.

Precisando di aver percepito rate per €900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.100,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 2/05/2013, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria di pagamento avvenuto, a firma del calciatore e corredata di relativo documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.  
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine POLICHETTI/U.S.D.PRO CAVESE 1394

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/02/2013 il sig.Carmine POLICHETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.PRO CAVESE 1394 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento della cifra maturata alla data del 16/9/2013 in quanto poi trasferito ad altra Società.

Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che l'Accordo Economico non risulta mai essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramento, in violazione all'art.94 ter delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Carmine POLICHETTI nei confronti della Società U.S.D.PRO CAVESE 1394 per violazione dell'art.94 ter delle N.O.I.F. Trasmette gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per quanto di competenza.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CERQUETANI/U.S.D.PRO CAVESE 1394

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/03/2013 il sig.Mauro CERQUETANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.PRO CAVESE 1394 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente,che in data 27/04/2013, il calciatore faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce e munito di copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Mario BELCRANIO/U.S.D.PRO CAVESE 1394

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/03/2013 il sig.Mario BELCRANIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.PRO CAVESE 1394 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.000,00 maturata fino a marzo 2013.

Si rileva preliminarmente, che in data 20/04/2013, il calciatore faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce e munito di copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Davide TAURINO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/02/2013 il sig.Davide TAURINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Davide TAURINO della somma di €.6.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano DE RAZZA/A.S.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/02/2013 il sig.Stefano DE RAZZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Stefano DE RAZZA della somma di €.9.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Marco Massimiliano CIRILLO/U.S.D.ZAGAROLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/02/2013 il sig.Marco Massimiliano CIRILLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ZAGAROLO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.10.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.ZAGAROLO al pagamento in favore del sig.Marco Massimiliano CIRILLO, della somma di €.14.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Mario SIBILIA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/02/2013 il sig.Mario SIBILIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.200,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Mario SIBILIA della somma di €. 3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso DE FEO/A.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/02/2013 il sig. Alfonso DE FEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.300,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO al pagamento in favore del sig. Alfonso DE FEO della somma di €.5.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 15) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PERGOLINI/A.S.D.TORTONA/VILLAVERNIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/12/2012 il sig. Manuel PERGOLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORTONA VILLAVERNIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.600,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.TORTONA VILLAVERNIA al pagamento in favore del sig. Manuel PERGOLINI della somma di €.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Federico DE PIN/A.S.D.SANVITESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2013 il sig Federico DE PIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €3.850,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.650,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Federico DE PIN della somma di €1.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Arden TULINO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/02/2013 il sig.Arden TULINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €6.610,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.390,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VALLEE AOSTE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Arden TULINO della somma di €3.390,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica MANTUANO/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/02/2013 la Sig.na Jessica MANTUANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12  
Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN,al pagamento in favore della sig.na Jessica MANTUANO della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/02/2013 la Sig.na Giulia PAGANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12  
Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.700,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la Ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R contenente il ricorso inviata alla Società controparte giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato dalla calciatrice Giulia PAGANO nei confronti della Società A.C.F.MILAN per violazione dell'art.25 comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa versata venga incamerata.

20) RICORSO DELLA CALCIATRICE Serena Maria Chiara DEDE'/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/02/2013 la Sig.na Chiara Maria Serena DEDE', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.1.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.750,00

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la Ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R contenente il ricorso inviata alla Società controparte giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato dalla calciatrice Chiara Maria Serena DEDE' nei confronti della Società A.C.F.MILAN per violazione dell'art.25 comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa versata venga incamerata

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma il 20 Maggio 2013

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio